

Assenza ingiustificata. di Libero Tassella

Dall'anno scolastico 2000/2001 (1.9.2000), l'assenza ingiustificata rientra nelle competenze del dirigente scolastico per effetto del decentramento scolastico di cui all'art. 14 del DPR n. 275 dell'8.3.1999.

L'assenza ingiustificata, una volta accertata, previo specifico provvedimento formale, comporta non solo la perdita della retribuzione (1/30 per ogni giorno), ma anche la perdita dell'anzianità pensionistica, previdenziale, di carriera e a ogni altro fine (ferie e tredicesima mensilità), come accade per l'aspettativa per motivi di famiglia; salvo, a secondo dei casi concreti, l'eventuale provvedimento disciplinare o la denuncia penale (deliberazione della Sez. Controllo Corte dei Conti n. 1113 del 18/11 e dell' 11/12 1980).

Di fronte ad un'assenza ingiustificata, il dirigente scolastico contesta l'assenza al docente, valuta le eventuali giustificazioni con le necessarie documentazioni che il docente dovrà presentare entro 5 giorni dalla contestazione e infine emana il relativo provvedimento di assenza ingiustificata che in premessa deve essere ampiamente motivato.

Affinché il decreto di assenza ingiustificata produca i suoi effetti economici, esso dovrà essere comunicato alla Direzione Provinciale del Tesoro competente al pagamento della retribuzione per gli adempimenti di competenza (effettuazione delle trattenute), ai sensi dell'art. 9 comma 1 e dell'art. 10 comma 2 lettera a) del DPR 20.2.1998 n. 38, inoltre il medesimo decreto deve essere inserito nel Sistema informativo del Ministero del MPI.

Un'assenza ingiustificata, prolungata oltre certi limiti temporali e posta in essere con determinate modalità o affermazioni da cui si evinca la volontà del docente di abbandonare il servizio, dà luogo alla procedura della decadenza (D.lgs .297/1994 artt. 551 e 604 che rinvia all'art. 127 lettera c) del DPR 10.1.1957 n. 3).